

TAR Firenze 23/06/1999 n. 651

legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.3

L'art. 17, co. 12 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., nello stabilire che il conferimento dell'incarico di progettazione di lavori deve avvenire sulla base dei curricula prodotti dai progettisti, limita la discrezionalità della scelta dell'Amministrazione, imponendo, in sostanza, una comparazione fra gli aspiranti, che deve effettuarsi nel rispetto dei principi di logicità e di parità di trattamento e, al tale fine, è necessario che siano prefissati appositi criteri di massima.